

COMUNE DI BERTIOLO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della L. 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le procedure amministrative del Comune per l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, unitamente alle modalità da seguire per ottenere le relative autorizzazioni.

2. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e la concessione del suolo pubblico ad ogni esercente sono affidate agli Uffici Comunali, coadiuvati dalla Polizia Municipale.

Art. 2

Norme legislative

1. Le attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono disciplinate da:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (T.U.L.P.S.);
- Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e di parchi di divertimento" e successive disposizioni integrative, abrogative;
- D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento comunale si richiamano le definizioni elencate all'art. 2 del D.M. 18 maggio 2007 che di seguito si riportano:

- a. *attività di spettacolo viaggiante*: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b. *attrazione*: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.). Le attrazioni, con esclusione delle "Attrazioni complementari" di cui al seguente art. 18, sono classificate come di seguito indicato:
 - I. *piccole* fino a 100 mq;
 - II. *medie* da 101 fino a 200 mq;
 - III. *grandi* oltre i 201 mq;
- c. *attività esistente*: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del D.M. 18/05/2007;
- d. *parco di divertimento*: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- e. *gestore*: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del D.M. 18/05/2007, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

- f. *conduttore*: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- g. *manuale d'uso e manutenzione*: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h. *libretto dell'attività*: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 4

Elenco delle aree destinate agli spettacoli viaggianti

1. Le aree comunali che allo stato attuale sono destinate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono quelle individuate nell'allegato *sub A*), e precisamente:

- Piazza Mercato, dove è consentita esclusivamente l'installazione di attrazioni in occasione della Festa del Vino di Bertolo;
- area retrostante il Municipio, destinata a spettacoli realizzati senza l'utilizzo di attrezzatura di cui al successivo art. 12.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori spazi o modificare quelli esistenti.

2. Alla data di approvazione del presente Regolamento non esistono sul territorio comunale aree che possano essere destinate all'installazione di circhi.

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, soggetta alla licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., è rilasciata dal Comune di Bertolo se il richiedente è persona fisica residente o, nel caso di società, se la stessa ha sede legale in Bertolo.

Art. 6

Registrazione e assegnazione codice identificativo

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, la cui costruzione o il cui primo impiego avvenga in questo Comune, oppure sia presente la sede sociale del gestore, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il competente Ufficio che provvederà alla registrazione ed al rilascio del codice identificativo.

2. L'istanza di registrazione deve contenere i dati relativi al gestore, al conduttore e alla licenza d'esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. ed essere corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007 e da ulteriore documentazione, redatta in lingua italiana o con traduzione ufficiale in italiano, sottoscritta da professionista abilitato direttamente o tramite documentazione da parte di organismo di certificazione accreditato. Nell'istanza dovrà essere precisato se l'attività appartenga ad una tipologia iscritta o non iscritta nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337. In caso di più attrazioni, è consentita un'unica richiesta cumulativa, corredata con la documentazione di ogni singola attrazione.

Art. 7

Procedimento

1. Il procedimento comprende le seguenti fasi:

- a) acquisizione del parere da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che, eventualmente, avvalendosi anche di tecnici esterni:
- I. verifica l' idoneità della documentazione;
 - II. sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento delle ordinarie condizioni di esercizio;
 - III. accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato;
 - IV. dispone, o esegue, se del caso, ulteriori approfondimenti necessari all'espressione del parere.
- b) il competente Ufficio comunale, acquisito il parere favorevole della Commissione, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo che deve essere collocato stabilmente e in modo visibile sulla attività su targa metallica a cura del gestore.
- c) Il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo integra, per gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene l'attività istruttoria nel caso l'attività appartenga ad una tipologia non iscritta nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337;
- d) Il competente Ufficio del Comune, concluso il procedimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, una copia della documentazione e l'atto di registrazione dell'attività.

Art. 8

Aggiornamento

1. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

2. Il gestore che cessa, vende o dismette l'attività deve darne comunicazione al competente Ufficio del Comune e consegnare la targa o certificarne la distruzione.

Art. 9

Attività esistenti

1. L'attività esistente nel territorio comunale per la prosecuzione dell'attività, deve ottenere la registrazione e il codice identificativo entro due anni dal 11 dicembre 2007, data di entrata in vigore del D.M. 18/05/2007.

2. L'istanza deve essere corredata dal fascicolo tecnico della documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.M. 18/05/2007 e sottoposta a verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

3. L'attività proveniente dai Paesi indicati al comma 2, dell'art. 5 del D.M. 18/05/2007, per esercitare nel territorio comunale deve ottenere o aver ottenuto la registrazione e il codice identificativo.

4. La relativa istanza deve essere corredata dal fascicolo tecnico e dalla documentazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 5 e sottoposta a verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5. Copia integrale del fascicolo tecnico, della documentazione allegata all'istanza deve essere trattenuta dal gestore e tenuta a disposizione degli organi competenti ai controlli.

6. L'atto di registrazione, il codice identificativo, il fascicolo tecnico e la documentazione allegata all'istanza devono essere trasmesse a cura dell'Ufficio del Comune al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Art. 10

Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il rilascio della licenza da parte del competente Ufficio del Comune per l'installazione e per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale è anche subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 18/05/2007, sottoscritta da professionista abilitato o dal gestore in possesso dell'attestato di frequenza, con esito

positivo del corso di formazione teorico-pratico indetto dal Ministero dell'Interno e della copia autentica del libretto dell'attività sul quale sono annotate, a cura del gestore le risultanze delle verifiche tecniche periodiche e annuali dell'attività.

Art. 11

Idoneità impianti elettrici e/o di forza motrice

1. Il rilascio della licenza da parte del competente Ufficio del Comune per l'installazione e per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale è infine subordinato alla presentazione:

- a) del collaudo, redatto da un professionista abilitato, per tutti gli impianti elettrici e/o di forza motrice presenti;
- b) della documentazione comprovante la capacità teorico-pratica del gestore all'installazione ed all'esercizio di tali impianti elettrici e/o di forza motrice;
- c) della documentazione sulla quale sono riportate le risultanze delle verifiche tecniche periodiche degli impianti secondo le scadenze di legge.

Art. 12

Spettacoli senza attrezzatura

1. Per spettacoli senza attrezzatura si fa riferimento alle attrazioni realizzate da artisti di strada, saltimbanchi, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione personale degli esecutori.

2. La domanda di concessione di questi spettacoli deve essere presentata con un anticipo di almeno 7 giorni dal giorno di primo svolgimento.

Alla domanda, di cui all'allegato *sub E*), deve essere allegata:

- una copia della licenza rilasciata al richiedente ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- una copia della polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o persone durante lo svolgimento dello spettacolo.

TITOLO II

Tradizionale Parco dei divertimenti per la Festa del Vino di Bertiole

Art. 13

Parco tradizionale della Festa del Vino

1. Nel Comune di Bertiole, il Parco tradizionale è quello che si svolge in occasione della Festa del Vino nel mese di marzo di ogni anno.

2. È data comunque facoltà al Sindaco di derogare annualmente alla data di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze contingenti o per altri comprovati motivi.

3. L'organico, che tiene conto dell'area allo scopo destinata, è volto a realizzare un giusto equilibrio delle attrazioni per garantire la massima funzionalità, compatibilmente con le esigenze tecnico-strutturali e di sicurezza. L'area, indicata all'art. 4, è individuata nell'elaborato grafico di cui all'allegato *sub C*).

4. Alla data di applicazione del presente Regolamento sono considerati frequentatori abituali tutti gli esercenti inclusi nell'elenco in allegato *sub B*).

Art. 14

Responsabilità del procedimento e competenze degli Uffici Comunali

1. La competenza per l'organizzazione dei Parchi di divertimento, l'assegnazione degli spazi e il rilascio delle autorizzazioni di esercizio è attribuita al personale comunale.

2. Alla Polizia Municipale e agli altri organi preposti ai controlli è affidata, secondo le rispettive competenze istituzionali, la vigilanza sullo svolgimento delle attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità e il rispetto delle norme.

3. La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Responsabile del Servizio competente o dal suo sostituto, ad ogni singolo esercente, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 15

Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale delibera, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, su:
- a) quanto disciplinato dal presente Regolamento che richieda valutazioni discrezionali;
 - b) revisione dell'importo del deposito cauzionale di cui all'art. 31.

Art. 16

Requisiti e criteri generali per la concessione delle aree

1. La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31 dicembre che precede l'edizione per la quale si chiede la partecipazione utilizzando lo stampato predisposto di cui all'allegato *sub D*).

2. La richiesta, se accolta, fungerà anche da comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 19 della L. 241/1990, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

3. Il richiedente dovrà indicare di essere consapevole delle sanzioni penali comminate per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché:

- a) generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
- b) tipologia dell'attrazione e precisa denominazione risultante dall'idoneo titolo amministrativo dell'attività (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- c) il Comune di riferimento per la validità del titolo amministrativo, con indicazione degli estremi dello stesso;
- d) iscrizione al Registro delle Imprese, specificando la data e la Camera di Commercio d'iscrizione;
- e) la proprietà o la disponibilità della/e attrazione/i in riferimento, conformemente alle vigenti disposizioni;
- f) la conoscenza ed accettazione delle presenti norme.

4. Le domande pervenute dopo il 31 dicembre che precede l'edizione per la quale è richiesta la partecipazione saranno rigettate e quindi archiviate. Le domande mancanti di qualche elemento essenziale per la loro valutazione, ma presentate nei termini citati, potranno essere integrate, pena l'archiviazione delle stesse, entro il termine perentorio che verrà fissato dal competente Ufficio comunale.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, verranno indicati i termini perentori entro cui far pervenire la seguente documentazione:

- a) piantina planimetrica dell'attrazione in scala, indicante le esatte misure d'ingombro dell'attrazione e delle relative pertinenze (vano cassa, pedane, ecc.);
- b) copia della polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile verso terzi nell'esercizio dell'attività, ivi comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrazione;
- c) copia del certificato del collaudo statico, nonché ogni altra documentazione tecnica richiesta;
- d) attestazione del versamento della cauzione di cui al successivo art. 31.

6. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile del Servizio comunale competente e comporta l'obbligo del pagamento del canone per l'occupazione di aree pubbliche (COSAP).

7. Con la domanda, il richiedente, si impegna a rispettare tutte le norme del presente Regolamento.

Art. 17

Concessione dell'area

1. L'autorizzazione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.

3. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

4. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità, o di urgenza.

5. Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi.

Art. 18

Attrazioni complementari

1. In aggiunta all'organico di cui all'allegato *sub B)* al presente regolamento, può essere autorizzata, all'interno dell'area riservata al parco, l'installazione di attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di idoneo titolo amministrativo per l'attività e abbiano una superficie d'ingombro non superiore a mq. 3.

2. L'installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al parco, e non dà diritto alla conversione prevista dal successivo art. 23.

3. Tali attrazioni non dovranno comunque essere complessivamente in numero superiore a quattro nell'ambito del lunapark, dovranno essere installate sull'area concessa all'esercente per l'attrazione principale e non dovranno arrecare intralcio alla libera circolazione né alle attrazioni limitrofe.

Art. 19

Completamento del parco

1. Gli eventuali spazi resisi liberi a seguito di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, verranno definitivamente assegnati ai richiedenti esclusi dalla partecipazione al Parco della Festa del Vino, purché abbiano presentato istanza nei termini e modi previsti dal presente regolamento e compatibilmente con lo spazio disponibile.

2. Fra gli esclusi di cui al precedente comma, in caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- a) partecipazione ad almeno una delle edizioni del lunapark posteriormente a quella dell'anno 2005;
- b) data di ricezione dell'istanza al protocollo generale del Comune;
- c) anzianità di data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria.

3. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso gli Uffici Comunali alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

Art. 20

Posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari

1. I posteggi non occupati per assenza dei titolari di concessioni saranno temporaneamente assegnati ai richiedenti esclusi dalla partecipazione al Parco della Festa del Vino, purché abbiano presentato istanza nei termini e modi previsti dal presente regolamento e compatibilmente con lo spazio disponibile.

2. Fra gli esclusi di cui al precedente comma, in caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- d) partecipazione ad almeno una delle edizioni del lunapark posteriormente a quella dell'anno 2005;
- e) data di ricezione dell'istanza al protocollo generale del Comune;
- f) anzianità di data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria.

3. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso gli Uffici Comunali alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

Art. 21

Gestione delle attrazioni

1. Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa.

2. In subordine, lo stesso può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni d'età, da un componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, ed in possesso dei requisiti tecnico/professionali, dandone preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi da ogni assegnazione nel primo anno successivo, impregiudicati gli eventuali ulteriori seguiti di legge, anche di natura penale.

Art. 22

Sostituzione dell'attrazione

1. L'attrazione installata dovrà essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. Di norma, non è pertanto consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale è stata concessa la partecipazione al Parco.

3. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui il titolare non possa disporre della propria attrazione per cause di forza maggiore, comunque motivate e documentate, può essere allo stesso concesso, prima dell'installazione, l'esercizio dell'attività con un'altra attrazione uguale, di proprietà di terzi, fatti salvi i diritti del titolare.

4. La dichiarazione d'indisponibilità deve avvenire con atto scritto, redatto con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Conversione dell'attrazione

1. I frequentatori abituali, qualora intendano trasformare la loro attuale attrazione in un'altra di diversa tipologia, dovranno presentare, all'Ufficio competente la richiesta di conversione, in carta resa legale, entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al Parco, a pena d'inammissibilità della conversione.

2. La conversione può essere concessa a condizione che:

- a) non sia richiesta la sostituzione di una piccola attrazione con una grande attrazione;
- b) non sia pregiudicata, per problemi di spazio, la partecipazione al lunapark degli altri frequentatori abituali;
- c) non sia pregiudicato lo spazio indispensabile alla sicurezza ed al corretto flusso dei visitatori;
- d) la nuova attrazione non sia, per caratteristiche desumibili dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337, simile ad altre attrazioni esistenti nel parco divertimenti al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse e per offrire alla cittadinanza maggiore varietà di spettacolo, salvo che per le piccole attrazioni tipo rotonde e tiri a premio;
- e) nel caso di richiesta di conversione d'attrazione da piccola a media o da media a grande siano trascorsi tre anni dalla precedente conversione;

f) l'accoglimento della richiesta di conversione comporti la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.

3. Fatto salvo quanto sopra, sarà sempre possibile concedere la conversione da una grande attrazione ad una media o piccola attrazione.

4. In caso di diniego resta confermata l'attrazione per cui era stata richiesta la conversione.

Art. 24

Successione nell'esercizio

1. Il subentro nel ramo d'azienda comporta il riconoscimento del diritto acquisito di "frequentatore abituale", a favore dei seguenti soggetti:

a) A causa di morte: al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti, entro il secondo grado. Nell'ipotesi che a succedere nella conduzione dell'attrazione possano essere più figli, la titolarità è riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con dichiarazione dei restanti coeredi con firma autenticata nei modi previsti dalla legge dagli altri eredi;

b) Per atto tra vivi: al subentrante acquirente che dovrà installare nel lunapark la stessa attrazione acquistata e/o donata, mantenendola per tre anni.

2. Nel caso di trasferimento d'azienda per atto tra vivi, l'anzianità maturata dall'alienante sarà riconosciuta al subentrante purché munito dell'idoneo titolo amministrativo che autorizzi l'attività di cui al presente regolamento e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.

3. Nel caso di scioglimento o estinzione di società costituita legalmente, è riconosciuto il diritto di frequentatore abituale al socio a favore del quale gli altri soci rinunciano alla prosecuzione dell'attività di spettacoli viaggianti.

4. I diritti di cui sopra non potranno essere riconosciuti agli attrazionisti già titolari di altra assegnazione all'interno del parco. E' fatto salvo, il subingresso tra parenti fino al secondo grado e coniugi.

Art. 25

Rinunce e assenze dal parco

1. Il frequentatore abituale può assentarsi dal parco solo una volta ogni tre anni. Il superamento del numero delle assenze consentite comporta l'automatica esclusione dall'elenco dei frequentatori abituali.

2. Eventuali assenze dovute a comprovati motivi di forza maggiore, ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale, devono essere tempestivamente e formalmente comunicate all'Ufficio competente, per iscritto ed almeno trenta giorni prima della data d'apertura del parco e dovrà contenere l'indicazione del periodo d'assenza ed il nome e le generalità della persona che, avendone titolo, sostituisce eventualmente il titolare.

3. In caso di malattia dovrà essere allegato idoneo certificato medico.

4. Nei succitati casi il titolare della concessione maturerà comunque l'anzianità di presenza, relativamente al periodo d'assenza.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'esclusione dalla edizione successiva.

Art. 26

Obblighi per i concessionari

1. La concessione delle aree comunali è temporanea.

2. Il rilascio della concessione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti e può essere subordinato all'osservanza di ulteriori prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

3. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

4. È fatto divieto di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, salvo che l'Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente l'attrazione, per fondato motivo, così come previsto dal precedente articolo 25.

5. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio delle attrazioni:

- attivare l'attrazione nell'area assegnata entro le ore 12.00 del giorno fissato per l'apertura del parco. Qualora l'assegnatario, senza giustificato motivo, non ottemperi a quanto sopra, sarà considerato rinunciatario e perderà il diritto al rimborso della cauzione di cui all'art. 31;
- ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente. Il mancato ritiro del permesso di occupazione di suolo pubblico comporta la decadenza della concessione e l'esclusione dal Parco per il periodo di un anno;
- non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- non modificare le misure di ingombro dell'attrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- non manomettere il suolo concesso;
- rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
- iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
- attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle *roulottes* di abitazione;
- garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle eventuali disposizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e degli altri organi competenti, e mantenendo in piena efficienza l'attrazione;
- ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- usare gli amplificatori del suono in modo da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici ed ogni altra attività consentita, rispettando le prescrizioni stabilite allo scopo dall'Autorità comunale e dalle vigenti norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe, e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
- mantenere la massima pulizia e decoro dell'area ove sostano le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
- provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni;
- installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;
- provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici, ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza;
- sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
- consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico del Parco, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti.

6. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, sarà escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni uno e perderà il diritto al rimborso della cauzione di cui all'art. 31.

Art. 27

Divieti per i concessionari

1. E' fatto divieto di:

- a) occupare l'area assegnata prima della data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inizio delle operazioni di installazione;
- b) eccedere nell'emissione di suoni di qualsiasi genere;
- c) comportarsi in maniera scorretta nei confronti dei clienti e di altre persone presenti nel complesso.

Art. 28

Responsabilità del Concessionario

1. Ogni responsabilità, per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 29

Revoca della concessione

1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 21 e 26 del presente Regolamento, fermo restando gli eventuali provvedimenti di sospensioni temporanee da future assegnazioni, la concessione sarà revocata:

- a) quando l'attività, nonostante tre richiami verbali o una diffida formale, non venga svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- b) quando per motivi di sicurezza e/o pubblico interesse vi sia un intervento che comporti una riduzione dimensionale dell'area di cui all'allegato *sub C*).

2. Al verificarsi dei presupposti di cui alla precedente lett. b), la riduzione di estensione del lunapark verrà conseguita, acquisito il parere della Giunta Comunale, attraverso la riduzione dell'organico di cui all'allegato *sub B*), sopprimendo i posteggi i cui titolari vantino la minore anzianità di presenza nel parco.

Art. 30

Carovane di abitazione e carriaggi

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi avviene esclusivamente nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato ospitare in detti luoghi carriaggi o carovane di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a partecipare alle attività del complesso attrazionistico.

3. L'area destinata alla manifestazione non potrà, per alcun motivo, essere ingombrata da mezzi non autorizzati.

Art. 31

Deposito cauzionale

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello Spettacolo Viaggiante è subordinata al versamento di una cauzione da versare anticipatamente presso la Tesoreria Comunale, a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area.

2. L'importo della suddetta cauzione e' fissato in € 200,00 (duecento/00.=), senza distinzione tra grandi, medie o piccole attrazioni. Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro 10 giorni prima della data di posizionamento dell'attrazione, a pena di decadenza della concessione.

3. Tale cauzione ha le seguenti funzioni:

- a) di conferma della partecipazione al lunapark;

b) di rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'eventuale ripristino delle aree interessate dal posizionamento dell'attrazione, o per qualsiasi altra causa da imputarsi al concessionario ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27.

4. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

5. In caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo, non si fa luogo alla restituzione del deposito.

6. La cauzione versata, non dà titolo ad eventuali frutti od interessi di alcun genere.

TITOLO III **Sanzioni, disposizioni transitorie e norme finali**

Art. 32

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18/03/1968, n. 337, e successive modificazioni ed integrazioni, nel T.U.L.P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano le materie dello Spettacolo Viaggiante, Circhi e Parchi di Divertimento.

Art. 33

Provvedimenti e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. In caso di ripetute o gravi violazioni ai sanciti obblighi normativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere i responsabili da qualsiasi partecipazione a manifestazioni nell'ambito comunale per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data del provvedimento.

3. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 21, 26 e 29 del presente Regolamento.

Art. 34

Aggiornamenti al Regolamento

1. Gli aggiornamenti al testo del presente Regolamento, dovuti per l'entrata in vigore di norme giuridiche dotate di efficacia prevalente, saranno adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data della sua approvazione.


Art. 36

Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altro atto di questo Comune, inerente la materia ed avente natura regolamentare, che risulti con esso incompatibile.

ALLEGATO SUB A)

COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine




AREE PUBBLICHE PER SPETTACOLIVAGGIANTI 

ALLEGATO SUB B)

<i>DITTA</i>	<i>LOCALITÀ</i>	<i>ATTRAZIONI</i>			
BENEDINI William (subentra a Benedini Consuelo)	San Michele al Tagl. to (VE)	MINI AVIO m. 6x2			
DELL'INNOCENTI Katia	CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	MINI BRUCO di m. 14x6	ROTONDA CIGNI m. 5x5		
LICIAN Ioselito	RONCO ALL'ADIGE (VR)	SCIVOLO GONFIABILE m. 10 x 5			
MEDINI Denny (subentra a Medini Guglielmo)	ZOPPOLA (PN)	AUTOSCONTRO m. 25x13	TIRO AL GETTONE m. 8x3	PUGNOMETRO m. 1x1	TRENINO FORZA MUSCOLARE m. 2x1
MEDINI Filiberto	San Vito al Tagl. to (PN)	GIOSTRA PER BAMBINI m. 10x11			

ALLEGATO SUB C)

COMUNE DI BERTIOLO
PIAZZA MERCATO



ALLEGATO SUB D)

marca
da
bollo
€ 14,62

Spett.le
Comune di Bertiole
Viale Rimembranze n. 1
33032 BERTIOLO (UD)

Art. 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, N. 773)
DOMANDA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Il sottoscritto		
di nazionalità		
nato il	a	Provincia di
C.F.	residente a	C.A.P.
in via	n.	
telefono	fax	
e-mail		

in qualità di:

<input type="checkbox"/> titolare dell'omonima impresa individuale	
Partita IVA	
Iscrizione Registro Imprese	
CCIAA di	
con sede nel Comune di	Provincia di
via/piazza	n. C.A.P.

ovvero

<input type="checkbox"/> legale rappresentante della Società	
denominazione o ragione sociale	
PARTITA IVA	
Iscrizione Registro Imprese	
CCIAA di	
con sede nel Comune di	Provincia di
via/piazza	n. C.A.P.

in possesso della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____
Provincia di _____, visto il vigente Regolamento comunale in materia

CHIEDE

l'autorizzazione all'occupazione di aree pubbliche per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e l'autorizzazione di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. nell'ambito della Festa del Vino di Bertiole (UD) per l'anno_____.

Allo scopo precisa che la richiesta riguarda le seguenti attrazioni (specificare la precisa denominazione risultante dal titolo amministrativo che autorizza l'attività) aventi le seguenti misure massime d'ingombro:

	DENOMINAZIONE DELL'ATTRAZIONE	MISURE D'INGOMBRO	CODICE IDENTIFICATIVO
1		m x m	n.-...../..... Comune di
2		m x m	n.-...../..... Comune di
3		m x m	n.-...../..... Comune di
4		m x m	n.-...../..... Comune di
5		m x m	n.-...../..... Comune di

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall'articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
- di non rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.¹;
- di non essere contravventore al disposto dell'art. 12 del T.U.L.P.S.²;
- che la/e attrazione/i di cui al/ai precedente/i punto n. è/sono priva/e del numero di codice identificativo in quanto posta/e in esercizio sul territorio nazionale prime dell'entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007;
- che il conduttore della/e attrazione/i risulta essere:
 - il sottoscritto gestore;
 - il signor, persona delegata come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico, il quale è stato formato ed istruito sul corretto e sicuro utilizzo dell'attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- che l'attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa nazionale in vigore, compresa quella urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi;
- ai sensi degli articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000, che le copie, riprodotte per intero estratto, degli atti e documenti sotto indicati ed allegati alla presente dichiarazione sono conformi all'originale.

SI IMPEGNA A PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E COMUNQUE PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO:

- fotocopia della licenza ex art. 69 t.u.l.p.s. (rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società);
- dichiarazione di corretto montaggio;
- schema planimetrico della/e strutture e dell'area con misure di ingombro;
- schema elettrico della/e attrazione/i;
- collaudo annuale della/e attrazione/i predisposto da idoneo professionista;
- copia della polizza assicurativa in corso di validità;
- n. 1 marca da bollo da euro 14,62 da porre sull'autorizzazione;
- attestazione di versamento della cauzione.

(luogo)....., (data)

Firma del conduttore

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

.....

Informativa ai sensi dell'art. 10 della D.Lgs 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali": *i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.*

¹ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

² Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. (...omissis)

ALLEGATO SUB E)

marca
da
bollo
€ 14,62

Spett.le
Comune di Bertiole
Viale Rimembranze n. 1
33032 BERTIOLO (UD)

Art. 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, N. 773)
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
SU AREA PUBBLICA (SENZA STRUTTURE)
da presentare almeno 7 giorni prima della manifestazione

Il sottoscritto		
di nazionalità		
nato il	a	Provincia di
C.F.	residente a	C.A.P.
in via	n.	
telefono	fax	
e-mail		

in qualità di:

<input type="checkbox"/> titolare dell'omonima impresa individuale		
Partita IVA		
Iscrizione Registro Imprese		
CCIAA di		
con sede nel Comune di	Provincia di	
via/piazza	n.	C.A.P.

ovvero

<input type="checkbox"/> legale rappresentante della Società		
denominazione o ragione sociale		
PARTITA IVA		
Iscrizione Registro Imprese		
CCIAA di		
con sede nel Comune di	Provincia di	
via/piazza	n.	C.A.P.

in possesso della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____
Provincia di _____,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di aree pubbliche per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e la licenza di Polizia Amministrativa per lo svolgimento della/e manifestazione/i denominata/e:

In Bertiole, Via/Piazza _____

Il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

Dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che NON è previsto il montaggio di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico;

che NON è prevista l'installazione di palchi o pedane per artisti o per il pubblico;

che NON sono previste attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico;

- che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;
- di ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- che avrà il seguente percorso _____

INOLTRE DICHIARA

1. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
2. di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
 di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione
condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità;
3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall'art. 10 L.31/5/65 n.575 recante "Disposizioni contro la mafia";
5. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile;
6. di non essere stato interdetto o inabilitato;

ALLEGA:

- fotocopia della licenza ex art. 69 t.u.l.p.s. (rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società);
- copia leggibile di un documento di riconoscimento;
- n. 1 marca da bollo da euro 14,62 in aggiunta a quella applicata sulla presente istanza.;
- attestazione di versamento della cauzione.

(luogo)....., (data)

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

Informativa ai sensi dell'art. 10 della D.Lgs 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali": *i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.*